



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

C.F. P. IVA 00470070541

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ATTO N. 32
SEDUTA DEL 29-06-2021

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17:30, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

AVV. PETRUCCIOLI MANUEL	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
BARBARITO JACOPO	P	MANCINI MATTEO	A
GRAMACCIONI FERNANDO	P	BRUSCOLOTTI MARIA PIA	A
BARTOLONI ISABELLA	P	TORDENTI MARIA TERESA	P
PATACCA RENZO	P	BISELLI MAURO	A
GALANTI MARCO	P	METELLI FRANCESCA	P
SANTI VALERIA	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 10, compreso il Sindaco, assenti n. 3 consiglieri su n. 13 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. AVV. PETRUCCIOLI MANUEL nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. De Cesare Vincenzo.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

SERVIZIO	SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to FABIANA RUMORI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.1 della Legge n.160/2019, che dal comma 816 al comma 847 prevede l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visto il vigente Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con atto di Consiglio Comunale n.13 del 30.03.2021;

Dato atto che il suddetto Regolamento non prevede la regolamentazione delle occupazioni del suolo pubblico realizzate con l'installazione di impianti di ricarica di veicoli elettrici;

Considerato che il Comune intende provvedere ad installare sul proprio territorio infrastrutture idonee allo scopo, trattandosi di un servizio utile alla collettività, soprattutto in un'ottica di futura espansione della circolazione di veicoli alimentati elettricamente;

Ravvisata quindi la necessità di disciplinare l'occupazione del suolo pubblico realizzata con l'installazione di impianti di ricarica, modificando il vigente Regolamento integrandolo con un articolo dedicato, "Art. 50-BIS – Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici";

Dato atto che dalla formulazione dell'Art. 50-BIS – Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici – viene proposta la modifica al comma 4 nel modo seguente:

Le parole "Per i successivi 5 anni" sono sostituite dalle parole "Per i successivi 6 anni"; la parola "pari" è sostituita dalla parola "fino" e dopo la parola "dovuto" è aggiunta la seguente parte: "da stabilire annualmente in sede di approvazione delle tariffe per il bilancio".

4. In applicazione di quanto previsto e consentito dall'art.57, comma 9, del D.L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020, per l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, il canone di occupazione di suolo pubblico è esentato per il periodo che va dalla data di installazione dell'impianto al 31 dicembre dell'anno successivo. Per i successivi 6 anni, decorrenti dalla scadenza del suddetto periodo di esenzione, si applicherà una riduzione fino al 30% del canone dovuto, da stabilire annualmente in sede di approvazione delle tariffe per il bilancio.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario- Amministrativo;

Visto che il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'integrazione del vigente Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con atto di Consiglio Comunale n.13 del 30.03.2021, con l'art. 50-BIS con il testo emendato

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Con votazione espressa in forma palese come segue:

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di modificare**, per quanto espresso in narrativa, il vigente Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con atto di Consiglio Comunale n.13 del 30.03.2021, integrandolo con l'art.50-BIS, modificato con l'emendamento proposto al comma 4:

“Art.50-BIS – Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. *La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.*

2. *Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 dovranno essere accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.*

3. *Fatta salva l'eventuale applicazione di quanto previsto nel successivo comma 4, è stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche permanenti denominata “OCCUPAZIONE DEL SUOLO”. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.*

4. *In applicazione di quanto previsto e consentito dall'art.57, comma 9, del D.L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020, per l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, il canone di occupazione di suolo pubblico è esentato per il periodo che va dalla data di installazione dell'impianto al 31 dicembre dell'anno successivo. Per i successivi 6 anni, decorrenti dalla scadenza del suddetto periodo di esenzione, si applicherà una riduzione fino al 30% del canone dovuto, da stabilire annualmente in sede di approvazione delle tariffe per il bilancio.*

5. *Nel caso di applicazione dell'esenzione e/o della riduzione di cui al precedente comma 4, qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà richiesto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per l'intero periodo per cui è stata concessa l'esenzione e/o la riduzione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo dovuto.*

- 3) **Di approvare** conseguentemente il Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con atto di Consiglio Comunale n.13 del 30.03.2021, nel nuovo testo integrato con il suddetto art.50-BIS, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione espressa in forma palese come segue:

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to AVV. PETRUCCIOLI
MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. De Cesare Vincenzo

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al ,
come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li .

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to RUMORI FABIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA

Giano dell'Umbria, li 09-07-21.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi dal al .

E' divenuta esecutiva il giorno :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Giano dell'Umbria, li

IL RESPONSABILE SETTORE
AMMINISTRATIVO
RUMORI FABIANA